



STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE ATANTEMANI

Associazione AtanteMANI - Via san crispino, 114 - 35129 PADOVA - Italy -
info@atantemani.org - www.atantemani.org

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata: "AtanteMANI" con sede in via San Crispino n. 114 nel Comune di Padova.
2. L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

ART. 2

(Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale, formazione, cooperazione e tutela dei diritti umani e civili.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Le finalità che si propone sono in particolare:

a) Promozione e sostegno del Kenya

L'associazione promuove e sostiene un rapporto di scambio umano, sociale, culturale e religioso con le genti del Kenya, in uno spirito di collaborazione e condivisione volto a costruire l'uguaglianza tra gli uomini e a maturare un concetto di sviluppo sostenibile e attento alle esigenze dei più emarginati.

Lo scambio, la condivisione, l'uguaglianza tra gli uomini e il servizio ai poveri assumono pienezza di significato in quanto radicati nell'esperienza di Cristo e del Vangelo.

"AtanteMANI" è un'associazione che sente la sua appartenenza alla Chiesa Cattolica e considera la collaborazione con i fratelli africani come relazione tra soggetti appartenenti alla stessa comunità dei figli di Dio nel desiderio di confrontarsi e camminare insieme su temi sociali, economici e spirituali. Intende comunque accogliere fra i suoi componenti chiunque consideri i principi della giustizia e della solidarietà come base delle relazioni umane, l'accoglienza e l'ospitalità delle persone come stile di rapporto e desideri intraprendere un servizio che ponga l'essere umano, i suoi diritti e le sue necessità al centro di ogni azione. Si ritiene inoltre interessata alle situazioni, alle necessità e alle richieste di tutti i Paesi del continente africano, pur considerando come preferenziale e principale interlocutore il Paese del Kenya.

b) Collaborazione

"AtanteMANI" collabora con quanti, Enti, Associazioni, gruppi o singole persone, lavorano nella realtà della cooperazione, condividono obiettivi comuni o affini.

Inoltre si rende disponibile alla collaborazione con le realtà ecclesiali che nella Diocesi di Padova si occupano di formazione, sensibilizzazione e aiuto alle missioni in Kenya (Centro Missionario, parrocchie, ecc.).

c) Formazione

L'associazione riconosce l'importanza della formazione come base per un autentico incontro e collaborazione tra soggetti diversi, nel rispetto delle differenti identità e culture. Quindi si impegna a:

- conoscere la storia, la cultura, le potenzialità, le problematiche del Paese e delle comunità con cui si pone in relazione come strumento necessario per instaurare un dialogo e favorire la disponibilità all'impegno;
- sensibilizzare i soci ed il territorio, dove è presente, allo stile dell'approccio comunitario, soprattutto nell'affrontare i disagi dei più deboli, nel senso di prendere coscienza che tutta la comunità, facendosi carico di queste problematiche e promuovendo insieme le soluzioni, ne trae beneficio;
- promuovere la diffusione dell'interculturalità per maturare lo stile del rispetto e della reciprocità nelle relazioni;
- favorire la riflessione e l'esperienza riguardo a stili di vita sobri come percorso concreto che apre alla solidarietà e alla condivisione con i più poveri;
- studiare progetti, argomenti, percorsi per arrivare a scelte e proposte concrete nell'ambito della cooperazione.

d) Informazione

Intende dare voce al Kenya per sensibilizzare l'opinione pubblica al fine di "conoscere per comprendere" la realtà, le potenzialità e i problemi di questo Paese e si prefigge di favorire una ricerca e una informazione pluralistica e trasparente nei confronti di temi quali la politica, l'economia, la giustizia, il vivere sociale, la cooperazione.

Inoltre intende favorire e promuovere azioni d'informazione e formazione riguardo alle questioni legate alla globalizzazione, i rapporti tra Nord-Sud del mondo, le tematiche legate allo sviluppo e al sottosviluppo.

e) Promozione delle relazioni di incontro e di scambio

Riconoscendo il valore dell'incontro e della relazione come mezzi per arrivare ad una più profonda comprensione ed unione tra i popoli, si propone come punto di riferimento

- per quanti desiderano conoscere la realtà di questo Paese, visitarlo, sperimentare percorsi di scambio e collaborazione con le comunità locali, investire un periodo della propria vita in Kenya nell'ambito della cooperazione o dell'impegno missionario;
- per persone del Kenya che vengono in Italia per visite, attività di formazione e cooperazione.

f) Promozione e sostegno dei progetti

Promuove e sostiene progetti conformi alle proprie finalità, dopo che, con i partner locali, si siano reciprocamente individuati necessità, criteri e modalità di azione.

4. L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

ART. 3 (Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

3. I soci versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea.
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4

(Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5

(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con maggioranza dei due terzi, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
4. Il mancato versamento della quota sociale annuale comporta l'esclusione del socio.

ART. 6

(Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio direttivo;
 - Presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7

(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- approvare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9

(Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 10

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11
(Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da numero sette membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti e dura in carica tre anni.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Determina e presenta all'Assemblea le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione.

ART. 12
(Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13
(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a) contributi e quote associative;
 - b) donazioni e lasciti;
 - c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
4. L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le compravendite e le permutate di beni immobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fidejussioni ed altre malleverie sempre che siano coerenti con lo spirito dell'associazione e contro ogni forma di emarginazione e non prevedano scopo di lucro.

L'associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, purché nei limiti consentiti dalla legge.

ART. 14

(Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.